

*Avamprogetto*

**Ordinanza**  
**sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni**  
(Ordinanza sulle armi, OArm)  
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

L'ordinanza del 2 luglio 2008<sup>1</sup> sulle armi è modificata come segue:

I

*Art. 23 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, a minorenni che siano membri di una società di tiro riconosciuta le seguenti armi da sport:

*Art. 31 rubrica e cpv. 1*

Contrassegno di armi da fuoco  
(art. 18a LArm)

<sup>1</sup> Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi o accessori di armi fabbricati o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

- a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
- b. la designazione del fabbricante;
- c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
- d. l'anno di fabbricazione.

RS. ...

<sup>1</sup> RU 2008 ...

200.-.....

*Art. 31a*      **Contrassegno di munizioni**  
(art. 18b LArm)

Su ciascuna delle unità elementari di imballaggio di munizioni fabbricate o introdotte sul territorio svizzero devono figurare singolarmente e in modo chiaramente leggibile:

- a. il numero d'identificazione del lotto;
- b. la designazione del fabbricante;
- c. il calibro;
- d. il tipo di munizioni.

*Art. 44*      **Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta**  
(Art. 22b LArm)

<sup>1</sup> Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all'Ufficio centrale Armi.

<sup>2</sup> La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate;
- b. il luogo di destinazione;
- c. la quantità, il tipo di arma, il tipo di parti essenziali o il tipo di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi da fuoco;
- d. il mezzo di trasporto;
- e. la data d'invio e del giorno di arrivo previsto.

<sup>3</sup> Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi verso un commerciante di armi riconosciuto nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e non sono necessarie.

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

- a. è garantito il trasporto sicuro; e
- b. il richiedente presenta un'attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione.

<sup>5</sup> Se l'attestazione di cui al capoverso 4 lettera b non può essere presentata, l'Ufficio centrale Armi può rilasciarne una.

*Art. 45*  
*Abrogato*

*Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 11 cpv. 2, 12 cpv. 2, 15 cpv. 1, 17 cpv. 2, 28 cpv. 1, 34 cpv. 1, 35 cpv. 1, 36 cpv. 1, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44, 46 cpv. 2, 48 cpv. 1, 50 e 68 cpv. 4), nonché un contratto modello per l'alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d'acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il contratto modello possono essere richiesti all'autorità cantonale competente o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

*Art. 62a*           Contenuto del sistema d'informazione cantonale relativo all'acquisizione di armi da fuoco

(art. 32b cpv. 5 LArm)

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione cantonale relativo all'acquisizione di armi da fuoco contiene i dati seguenti:

- a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo, la cittadinanza e il numero di registro dell'acquirente;
- b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell'arma, nonché la data dell'alienazione;
- c. la data della registrazione nel sistema d'informazione.

*Art. 66*           Durata della conservazione dei dati

(art. 21 cpv. 4 e art. 32c cpv. 4 LArm)

<sup>1</sup> Sono cancellati dalla DEWA, dalla DEWS, dalla DEBBWA, dalla DAWA e dalla ASWA i dati riguardanti le persone:

- a. il cui decesso è annunciato da un'autorità;
- b. che hanno compiuto 90 anni.

<sup>2</sup> I dati del sistema d'informazione cantonale relativo all'acquisizione di armi da fuoco sono cancellati dopo 20 anni.

**II**

La presente modifica entra in vigore il ... .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

RS .....